

STATUTO DELLA "FONDAZIONE STADIO
FILADELFIA"

Articolo 2

Sede – Ambito territoriale di attività

1. La Fondazione ha sede legale in Torino, via Filadelfia n. 40.
2. L'ambito territoriale in cui la Fondazione intende operare è quello del territorio della Regione Piemonte.

Articolo 3

Scopi della fondazione - durata

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è finalizzata alla ricostruzione e successiva gestione dell'impianto già denominato Filadelfia, ubicato in via Filadelfia n. 40 in Torino, favorendo lo sviluppo di attività sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio, ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del codice civile.
3. Al fine di perseguire il suo scopo, amministrando il patrimonio immobiliare e mobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati e conferiti alla Fondazione medesima, la Fondazione dovrà reperire le risorse necessarie ed attivare ogni sinergia ed azione, svolgendo anche attività di tipo imprenditoriale, nel rispetto della vigente normativa, favorendo l'utilizzazione dell'impianto per finalità sportive, culturali e sociali ed, inoltre, per restituire alla città quel luogo che storicamente e tradizionalmente è stato centro di condivisione di altissimi valori sportivi e umani, vera fucina di uomini prima ancora che di atleti.
4. La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari, purché concesse sul patrimonio disponibile.

Articolo 6

Fondatori, Partecipanti e Sostenitori della Fondazione.

Fondatori

1. Sono Fondatori, in quanto hanno sottoscritto l'atto

STATUTO DELLA "FONDAZIONE STADIO
FILADELFIA" **con modifiche**

Art. 2

Sede – Ambito territoriale di attività

1. La Fondazione ha sede legale in Torino via Filadelfia n. 36

(...)

Articolo 3

Scopi della fondazione - durata

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è finalizzata alla ricostruzione e successiva gestione dell'impianto già denominato Filadelfia, ubicato in via Filadelfia n. 36 in Torino, favorendo lo sviluppo di attività sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio, ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

(...)

Articolo 6

Fondatori, Partecipanti e Sostenitori della Fondazione.

Fondatori

1. Sono Fondatori **gli enti pubblici, società e associazioni**

costitutivo _____ e gli Enti pubblici e le Fondazioni bancarie e assicurative che verranno ammessi a farne parte con apposita deliberazione del Collegio dei Fondatori. I Fondatori conferiscono i beni espressamente indicati nell'atto costitutivo e sono tenuti ad erogare un contributo alla Fondazione. I Fondatori che non hanno sottoscritto l'atto costitutivo sono tenuti a versare il contributo deliberato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione inserita nel bilancio preventivo; tale contributo è destinato al fondo di gestione, quando non espressamente destinato al patrimonio indisponibile.

2. I Fondatori sono rappresentati in seno al Collegio dei Fondatori ed al Consiglio di Amministrazione nelle forme e con le modalità previste dai successivi articoli 9 e 10 del presente Statuto.

Partecipanti

3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti, pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri, che, condividendo le finalità della Fondazione e previa richiesta d'adesione al Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali, al fondo di gestione, secondo le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, dal Consiglio di Amministrazione. Sulla richiesta d'adesione è chiamato a pronunciarsi il Collegio dei Fondatori al quale viene rimessa ogni valutazione in ordine all'ammissione dei partecipanti, all'entità della contribuzione e alla durata della partecipazione sulla base dei criteri stabiliti in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte del CDA.

4. I Partecipanti potranno anche contribuire con un'attività o con servizi, anche di carattere professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni immobili oppure di beni materiali o immateriali, purché stimabili ai sensi di legge.

5. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

6. I Partecipanti sono rappresentati in seno all'Assemblea di partecipazione.

Sostenitori

7. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori i soggetti, pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri che, condividendo le finalità della Fondazione e previa richiesta d'adesione al Consiglio di Amministrazione

che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, e gli Enti pubblici e le Fondazioni bancarie e assicurative che verranno ammessi a farne parte con apposita deliberazione del Collegio dei Fondatori. I Fondatori conferiscono i beni espressamente indicati nell'atto costitutivo e sono tenuti ad erogare un contributo alla Fondazione. I Fondatori che non hanno sottoscritto l'atto costitutivo sono tenuti a versare il contributo deliberato dal Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione inserita nel bilancio preventivo; tale contributo è destinato al fondo di gestione, quando non espressamente destinato al patrimonio indisponibile.
(...)

Partecipanti

3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti, pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri, di elevate peculiarità istituzionali e/o morali, che, condividendo le finalità della Fondazione e previa richiesta d'adesione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, contribuiscano attivamente alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante il conferimento di un contributo in denaro di particolare rilevanza da versarsi al patrimonio indisponibile della Fondazione, secondo la modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Sulla richiesta d'adesione è chiamato a pronunciarsi il Collegio dei Fondatori al quale viene rimessa ogni valutazione in ordine all'ammissione dei partecipanti, con particolare riferimento all'effettiva adesione al perseguimento degli scopi della Fondazione e ai requisiti morali del richiedente.

4. I partecipanti o i loro delegati possono partecipare alle riunioni del Collegio dei Fondatori senza diritto di voto.

5. La qualifica di partecipante è a tempo indeterminato.

6. I soci partecipanti possono liberamente formulare proposte non vincolanti al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio dei Fondatori in ogni materia attinente all'attività della Fondazione.

Sostenitori

7. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori i soggetti, pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri che, condividendo le finalità della Fondazione e previa richiesta d'adesione al Consiglio di Amministrazione

della Fondazione, contribuiscano alla sopravvivenza della Fondazione medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, destinati al fondo di gestione secondo le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, dal Consiglio di Amministrazione.

8. Sulla richiesta d'adesione è chiamato a pronunciarsi il Collegio dei Fondatori al quale viene rimessa ogni valutazione in ordine all'ammissione dei Sostenitori, all'entità della contribuzione e alla durata della partecipazione sulla base dei criteri stabiliti in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte del CDA.

9. I sostenitori potranno anche contribuire con un'attività o con servizi, anche di carattere professionale.

10. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

11. I Sostenitori sono rappresentati in seno all'Assemblea di partecipazione.

Articolo 8

Organi della fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio dei Fondatori;
- b) l'Assemblea di partecipazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) l'Organo di sorveglianza.

2. Ad esclusione del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea di partecipazione, la durata degli Organi della Fondazione è di tre anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio da parte del Collegio dei Fondatori. Ciascun componente può essere riconfermato. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti decadono di diritto dall'incarico nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti di partecipazione all'Organo;
- b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati che comportano l'interdizione temporanea o definitiva da pubblici incarichi o servizi.

della Fondazione, contribuiscano alla vita della Fondazione medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante il conferimento di un contributo di adesione in denaro da versarsi al patrimonio indisponibile della Fondazione, secondo la modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

8. Sulla richiesta d'adesione è chiamato a pronunciarsi il Collegio dei Fondatori al quale viene rimessa ogni valutazione in ordine all'ammissione dei sostenitori, con particolare riferimento all'effettiva adesione al perseguimento degli scopi della Fondazione e ai requisiti morali del richiedente.

9. Il Presidente dell'assemblea dei sostenitori disciplinata dal successivo art. 9 bis, o il suo delegato, può partecipare al Collegio dei Fondatori senza diritto di voto.

10. La qualifica di sostenitore dura per 3 anni dal versamento del contributo di adesione di cui al comma 7 del presente articolo e, successivamente alla scadenza di detto termine, può essere mantenuta mediante il versamento annuale di una somma, da destinarsi al fondo di gestione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

abrogato

Art. 8

Organi della fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio dei Fondatori;
- b) l'Assemblea dei sostenitori;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente e Vice Presidente della Fondazione;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) l'Organo di sorveglianza.

2. Ad esclusione del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea dei sostenitori, la durata degli Organi della Fondazione è di tre anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio da parte del Collegio dei Fondatori. Ciascun componente può essere riconfermato. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti decadono di diritto dall'incarico nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti di partecipazione all'Organo;
- b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati che comportano l'interdizione temporanea o definitiva da pubblici incarichi o servizi.

Articolo 9 bis

Assemblea di partecipazione

1.L'Assemblea di partecipazione è composta da ciascun partecipante e sostenitore – persona fisica o giuridica – o suo delegato. In caso di esclusione o recesso, il rispettivo rappresentante decade di diritto dalla carica in esso ricoperta.

2.L'Assemblea di partecipazione viene convocata dal suo Presidente almeno una volta l'anno, ovvero qualora se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. L'assemblea formula pareri consultivi e proposte sui lavori di cui all'art. 3 bis del presente Statuto, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un numero massimo di cinque membri, su determinazione del numero da parte del Collegio dei Fondatori. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opererà e vengono nominati dal Collegio dei Fondatori.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Nel caso in cui si debba provvedere alla loro sostituzione, per qualsiasi motivo, la nuova designazione spetta allo stesso soggetto che aveva designato il consigliere cessato.

3. Qualora uno o più dei Fondatori dovessero recedere od essere esclusi dalla Fondazione, i rispettivi rappresentanti non avranno diritto di nomina ai sensi del precedente comma. Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale reiterata della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dell'intero organo.

Art. 9 bis

Assemblea dei sostenitori

1.L'Assemblea dei sostenitori è composta da ciascun sostenitore – persona fisica o giuridica – o suo delegato.

2. L'Assemblea dei sostenitori viene convocata dal suo Presidente almeno una volta l'anno, ovvero qualora se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. (...)

4. L'Assemblea dei sostenitori elegge il proprio Presidente la cui carica ha durata biennale e non è immediatamente rinnovabile e può altresì liberamente formulare proposte non vincolanti al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio dei Fondatori in ogni materia attinente all'attività della Fondazione. La sua prima convocazione finalizzata alla nomina del primo Presidente è effettuata dal Presidente della Fondazione.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione (...)

4. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ai sensi del presente Statuto e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione. In particolare e a mero titolo riassuntivo e non esaustivo, esso provvede a:

- predisporre il bilancio preventivo ed il consuntivo;
- concorrere a definire, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, i criteri in base ai quali il Collegio dei Fondatori attribuisce la qualifica di Partecipante o di Sostenitore;
- istruire le domande d'ammissione alla Fondazione;
- deliberare sulla consistenza dell'organico della Fondazione, sulle assunzioni e sul trattamento economico del personale, salva la facoltà di delegare tutto o parte di tali attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- provvedere all'istituzione, all'ordinamento ed al coordinamento degli uffici della Fondazione;
- deliberare sulle materie indicate agli articoli 3, 3 bis e 4 del presente Statuto, ivi inclusa l'accettazione di conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni, sentito il parere del Collegio dei Fondatori;
- predisporre ed approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento interno di cui all'art. 19 del presente Statuto;
- dare esecuzione e deliberare in merito ai programmi, alle direttive, agli affari e alle questioni che gli siano stati sottoposti dal Collegio dei Fondatori;
- deliberare in ordine alle procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 3 bis;
- sottoporre al Collegio dei Fondatori proposte per: a) eventuali modifiche statutarie; b) stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali; c) eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
- accertare l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione e riferirne al Collegio dei Fondatori per gli opportuni provvedimenti;
- nominare il Segretario Generale della Fondazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno una volta al trimestre ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal *Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri*. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Consiglieri. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno una volta al trimestre ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal *Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà più uno dei consiglieri*. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax (o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica) ai Consiglieri. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata

almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente esprime un voto e l'esercizio del diritto di voto non può essere delegato, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, è trascritto in apposito registro o modulo debitamente vidimato. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministratori nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie all'ordine del giorno e/o esprimere il proprio parere.

7. L'ingiustificata assenza alla partecipazione di più di n. 3 riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, determina l'immediata decadenza dall'incarico di Consigliere.

8. Le cariche di Consigliere di Amministrazione sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico, purché regolarmente documentate.

9. Per le riunioni del C.D.A. è ammesso il ricorso agli strumenti telematici e/o telefonici.

Articolo 15

Informativa

1. I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo approvati dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere inviati a tutti i soggetti fondatori e partecipanti.

2. Il Presidente trasmette agli Enti Pubblici fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai consiglieri da essi nominati relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

(...)

Articolo 15

Informativa

1. I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo approvati dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere inviati ai soggetti Fondatori, ai Partecipanti e al Presidente dell'Assemblea dei sostenitori.

2. (...)